

R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (G.U. 30-1-1934, n. 24) - Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (Articoli estratti)

TITOLO I

Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e negli albi professionali

CAPO I

Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica

1.- La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:

- a) del certificato di nascita;
- b) *b)* del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
- c) *c)* dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
- d) *d)* di un certificato dell'avvocato che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.
- e) La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.
- f) Il requisito di cui al n. 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea.
- g) L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti [alle Preture] a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell'art. 3 dello stesso R.D.L. e nell'art. 13 del presente R.D.
- h) Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il Consiglio ha deliberato sulla domanda di ammissione.
- i) (1) Ai sensi della L. 24-2-1997, n. 27, il termine "procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito con "avvocato".
- j) (2) Si tratta della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti civili e della laurea in giurisprudenza.
- k) (3) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
- l) Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
- m)

2. - Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente:

- a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti [alle Preture] (1) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
- b) *b)* coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università della Repubblica per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso R.D.L., e producono il relativo certificato.

c)

(1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.

d) Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.

e)

3. - Il Consiglio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.

Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

Nel caso di cui all'art. 1, comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti [alle Preture] (1), l'interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione.

Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 31 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente decreto.

(1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.

a) Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.

b)

4. - Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale.

a) Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti [alle Preture](1) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.

b) Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

c)

(1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.

d) Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.

e)

5-7. -

(1) Gli artt. 5, 6, 7, 9 e 71 del presente decreto sono stati sostituiti dal D.P.R. 101/1990.

8. - Il praticante che, dopo avere già compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti [alle Preture] a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al Consiglio dell'ordine.

a) Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.

b) Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica già compiuto, il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.

c)

(1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.

d) Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.

e)

10. - Il Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense.

La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio nazionale non abbia deliberato nel termine prescritto.

In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.

11. - I praticanti che svolgono il patrocinio davanti [alle Preture] a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio presso il quale sono iscritti.

(1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.

Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.

12. - In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.

La domanda è rivolta al Consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma primo dell'art. 1, nonché del certificato di cui all'art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.

Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.

Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'art. 3.

(1) L'art. 41 deve considerarsi abrogato ai sensi della L. 67/1991 che ha previsto la piena libertà di trasferimento senza necessità di nulla osta del Consiglio dell'Ordine precedente.

13. - Ai praticanti avvocati che esercitano il patrocinio davanti [alle Preture] a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell'art. 3 dello stesso R.D.L.

(1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine "procuratore legale" è stato soppresso o sostituito con il termine "avvocato".

(2) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.

Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.

14. - La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero:

- a) nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente;
- b) nei casi di cui al n. 2) dell'art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
- c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto;
- d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti [alle Preture] non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
- e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto;
- f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
- g) si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente decreto.

I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti [alle Preture] può essere reinscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.

Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.

(1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.

Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.

CAPO II

Degli esami per la professione di avvocato

(1) Ai sensi della L. 27/1997, il termine "procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito da "avvocato".

15. - Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di avvocato, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Qualora nello stesso decreto non si sia provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente.

Le commissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.

Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.

(1) Ai sensi della L. 27/1997, il termine "procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito da "avvocato".

(2) L'originario co. 6, che faceva riferimento all'art. 22 R.D. 1578/1933, a seguito della modifica del detto articolo ad opera della L. 27-6-1988, n. 242, deve considerarsi privo di oggetto.

16. - Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata:

- 1) del diploma originale di laurea;
- 2) del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
- 3) della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
- 4) (1) ;
- 5) di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.

(2) Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n.36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte .

Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i giudici onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

(1) Il n. 4) faceva riferimento ai documenti necessari a comprovare i titoli per la formazione della graduatoria nei casi di numero di posti messi a concorso: non essendo più così, l'indicazione deve ritenersi abrogata.

(2) I co. 2 e 3, facendo riferimento all'art. 23, R.D.L. 1578/1933, abrogato dall'art. 2, L. 67/1991, si ritengono privi di oggetto.

(3) Comma così sostituito dall'art. 3 L. 20-4-1989, n. 142.

(4) Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 51/1998 le originarie parole "Vice pretori onorari" sono state così sostituite.

(5) Comma da considerarsi abrogato a seguito della modifica dell'art. 22, R.D.L. 1578/1933 al quale faceva riferimento.

17. - La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.

L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione.

A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.

17bis. - 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale (2) , scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

(2) L'inciso "di cui almeno una di diritto processuale" è stato aggiunto dall'art. 4, L. 20-4-1989, n. 142.

18. -(1) .

Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo presidente della Corte d'appello, al Presidente della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.

Il presidente della commissione ne dà lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

(2).

(1) I co. 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 9, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

(2) Il co. 3 deve considerarsi privo d'oggetto a seguito della nuova formulazione dell'art. 22 R.D.L. 1578/1933.

19. - I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità comunale e legalizzata dall'autorità prefettizia.

20. - Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.

I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.

Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

21. - I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza (1). le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione.

Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.

L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.

(1) L'inciso "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza" è stato aggiunto dall'art. 4, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

22. - 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza opporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di opporvi il predetto numero progressivo.

5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.

6. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

23. - La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati (1).

La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17bis (1).

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

24. - Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

25. - (1)

L'elenco degli ammessi sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.

L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore di due (2).

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale.

(1) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 9, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

(2) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

26. - La prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.

Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 17bis (1) e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

(1) L'originario riferimento alle "norme indicate nell'art. 27" è stato così sostituito ai sensi dell'art. 8, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

27. - (1) (2).

(1) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 9, L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

(2) I commi 3 e 4 poiché facevano riferimento all'art. 23, R.D.L. 1578/1933, abrogato dall'art. 2 L. 67/1991 si ritengono privi di oggetto.

28-29. - (1).

(1) L'articoli in esame, facendo riferimento all'art. 23 R.D.L. 1578/1933, abrogato a sua volta dall'art. 2 L. 67/1991, si ritengono privi di oggetto.

30. - Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

CAPO III

Degli esami per la professione di avvocato

31-34. - (1).

(1) Articoli abrogati dall'art. 6, co. 1 della L. 27/1997.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

70. - Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'Università dalla quale fu conferita.

Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

Il registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal Presidente del Consiglio dell'ordine.

Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni previste nell'art. 3 del presente decreto.

I praticanti ammessi al patrocinio davanti [alle Preture] (1), i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.

(1) Le originarie parole "alle Preture" devono intendersi sostituite da "ai Tribunali" ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 51/1998.

71. - (1).

(1) Articolo sostituito dalle norme del D.P.R. 10-4-1990, n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato).

72. - Per essere ammessi al giuramento di cui agli artt. 8 e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorità giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti. L'autorità giudiziaria dà immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento al Presidente del Consiglio dell'ordine competente.

73. - Nei casi di cui all'art. 66 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il Consiglio dell'ordine, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.

Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo avvocato (1), il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Consiglio non appena ne sia richiesto.

L'avvocato (1) a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere autorizzato dal Consiglio a farsi rilasciare dagli uffici del Consiglio, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché la copia integrale di quei documenti che a giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.

(1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine "procuratore legale" deve intendersi soppresso o sostituito con il termine "avvocato".

74. - (1).

(1) La norma è da ritenersi priva di oggetto in virtù dell'art. 8 D.Lgs.C.p.S. 28-5-1947, n. 597.

75. - Presso i Consigli dell'ordine locali, gli uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite ai Consigli stessi col R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del Consiglio nominato dal Presidente.

76. - Gli uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente del Consiglio nazionale e dal Presidente del Consiglio locale.

77. - Negli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense ed in quelli dei Consigli locali, sono istituiti:

a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;

b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono al Consiglio nazionale o al Consiglio locale.

Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è contrassegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.

78. - (1).

(1) L'articolo si ritiene privo di oggetto, facendo riferimento alle organizzazioni sindacali fasciste soppresse dal D.Lgs.Lgt. 369/1944.

79. - Ai componenti del Consiglio nazionale forense ed ai membri delle commissioni per gli esami di avvocato (1), che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado quinto, un gettone di presenza di lire 50 per ogni giorno di adunanza (2). A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di lire 25 (2) per ogni giorno di adunanza.

I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del 12%, a norma del R.D.L. 20 novembre 1930, n. 1491.

(1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine "procuratore legale" si intende soppresso o sostituito con il termine "avvocato".

(2) Importo elevato a lire 1000 in virtù dell'art. 1 D.P.R. 5/1956 che detta norme sui compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici di esami e concorsi.

In seguito l'art. 2 L. 851/1973 (Concessione di un'indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato) ha soppresso i gettoni di presenza ed i compensi d'esame disciplinati dal D.P.R. 5/1956.

80-81. - (1)

(1) Articoli concernenti disposizioni transitorie e superati rispettivamente dagli artt. 1 e 19, D.Lgs.Lgt. 23-11-1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sui Consigli nazionali) [v. in Parte II].

82. - Gli avvocati (1), i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

(1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine "procuratore legale" si intende soppresso o sostituito con il termine "avvocato".

(2)

83. - (1).

(3)

(1) La norma, riferendosi ai procuratori legali, è da ritenersi superata in seguito all'entrata in vigore della L. 27/1997 che ha soppresso tale figura .

(4)

84. - È fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 101 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (1), le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.

Il presente decreto avrà attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.